

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3771

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PILI**

Esenzione dalle tasse aeroportuali e addizionali nel territorio delle regioni insulari e abrogazione del comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali

*Presentata il 21 aprile 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal 1° gennaio sono aumentati di 2,5 euro tutti i biglietti aerei, fatta eccezione di quelli per destinazioni nazionali. Lo stabilisce il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Il decreto, attuativo del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014, ha confermato il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo, meglio conosciuto come « Fondo salva Alitalia », istituito nel 2004. Un Fondo che ha garantito a tutto il personale delle compagnie aeree in crisi, sospeso o licenziato, ben sette anni di mobilità e di cassa integrazione guadagni (CIG) complessivi con importi pari all'80 per cento della retribuzione e con ratei mensili anche di 7.000-8.000 euro. Benefici concessi a persone che

in moltissimi casi — come hanno accertato l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e gli ispettorati del lavoro — continuavano tranquillamente a svolgere il proprio lavoro alle dipendenze di compagnie aeree straniere percependo tranquillamente queste altissime indennità di mobilità e di CIG.

Il costo di questi trattamenti, garantiti da un Fondo di solidarietà giuridicamente definito « autofinanziato », è stato posto a carico del bilancio dello Stato e, per una parte residuale, di coloro che comprano un biglietto aereo.

Questa ulteriore e gravosissima tassa è stata aumentata repentinamente e reiteratamente. Fino al 31 dicembre 2015 era pari a 6,5 euro in tutti gli aeroporti italiani, tranne Roma: a Ciampino e a Fiumicino era infatti pari a 7,5 euro. Nel 2017 si dovranno pagare 2,14 euro in più e nel

2018 ulteriori 2,34 euro in più, in modo da arrivare al 1° gennaio 2018 a una tassa di imbarco aggiuntiva di 10,78 euro in tutti gli aeroporti, tranne i due citati di Roma in cui si pagheranno 11,78 euro.

Tale addizionale, nel triennio 2016-2018, dovrebbe comportare un finanziamento aggiuntivo di 184 milioni di euro l'anno per il citato Fondo « autofinanziato ».

L'applicazione di questa normativa ha generato la chiusura delle basi situate ad Alghero e a Pescara, di 16 rotte (8 ad Alghero, il 60 per cento; 5 a Pescara, il 70 per cento e tutte le 3 rotte di Crotona) e di un aeroporto, con il conseguente taglio di 600 posti di lavoro e la perdita di 800.000 clienti.

La decisione assunta dalla compagnia aerea Ryanair è direttamente connessa, oltre che alla gestione irresponsabile della regione Sardegna del contributo *co-marketing*, alla decisione del Governo di aumentare dal 1° gennaio 2016 le tasse aeroportuali di 2,5 euro.

L'aumento delle tasse aeroportuali sta generando un danno senza precedenti sia per quanto riguarda il comparto turistico che per le ricadute economiche che provocano una perdita rilevante nelle stesse entrate fiscali.

Si tratta di una decisione che danneggia il turismo italiano e costituisce un vero e proprio *tsunami* per la regione Sardegna.

Si tratta di una tassa « illogica » perché danneggia il sistema turistico e il Governo, per raccogliere pochi milioni di euro in

favore di Alitalia, provoca perdite di centinaia di milioni di euro in danno delle regioni a causa del forte calo di turisti.

Un nuova tassa municipale che fa perdere un'occasione per crescere, mentre in altre realtà come la Spagna, per esempio, si aprono orizzonti straordinari.

La tassa è ancora più gravosa per le regioni insulari e in particolar modo per la Sardegna, che sul sistema delle compagnie aeree *low cost* aveva sviluppato sin dal 1999 e poi in termini strategici dal 2002 un piano straordinario di sviluppo turistico che è arrivato a movimentare oltre 3.500.000 passeggeri.

È proprio la condizione insulare a rendere indispensabile l'esonero totale per le regioni interessate, che non possono essere gravate di ulteriori balzelli che provocano danni rilevanti e insostenibili sul piano sia economico che sociale.

Pertanto l'articolo 1 della presente proposta di legge prevede l'esenzione delle regioni insulari da tasse aeroportuali e da addizionali sul trasporto marittimo e aereo.

L'articolo 2 prevede l'abrogazione dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, nonché l'abrogazione del citato decreto 29 ottobre 2015, recante la definizione della misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco da destinare all'INPS.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Esenzione dalle tasse aeroportuali e addizionali nelle regioni insulari).*

1. Le regioni insulari sono esentate dalle tasse aeroportuali e addizionali sul trasporto aereo.

## ART. 2.

*(Abolizione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco aeroportuali).*

1. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2015, è abrogato.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dell'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



\*17PDL0051990\*